


# COMUNE DI ANGHIARI



## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ARMAMENTO E L'ADDESTRAMENTO ALLE ARMI DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

(Approvato ed allegato alla deliberazione della Giunta Municipale n° 143 del 22.12.2010)

(Pubblicato dal 12 GEN. 2011 al 26 GEN. 2011 e RIPUBBLICATO dal 29 GEN. 2011 al 12 FEB. 2011).  
- in vigore dall'01 MARZO 2011 -

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ARMAMENTO E L'ADDESTRAMENTO ALLE ARMI DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE**

---=oOo=---

## **CAPO I**

### **GENERALITÀ NUMERO E TIPO DI ARMI**

#### **Art.1 Disposizioni generali**

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, l'armamento dell'Ufficio di Polizia Municipale, per le finalità di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, è disciplinato dal presente regolamento.

#### **Art. 2 Tipo delle armi in dotazione**

L'arma in dotazione, per la difesa personale, agli addetti l'Ufficio Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di P.S., è una pistola a funzionamento semiautomatico di cal. 7.65 del tipo Beretta.

#### **Art. 3 Numero delle armi in dotazione**

Il numero complessivo delle armi, di cui all'Art. 2, in dotazione all'Ufficio Polizia Municipale è fissato con provvedimento del Sindaco e comunicato al Prefetto di Arezzo (AR), il numero delle armi e delle munizioni variano in proporzione al numero degli operatori di P.M. come stabilito dall'art. 3 D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

Il Sindaco denuncia, ai sensi dell'Art. 38 del T.U. della legge di P.S., le armi acquistate per la dotazione degli addetti l'Ufficio di Polizia Municipale, all'ufficio locale di P.S.

## **CAPO II**

### **MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA**

#### **Art. 4 Servizi svolti con le armi**

Nell'ambito del territorio del Comune, tutti i servizi riguardanti l'attività della Polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Municipale dalla Legge e dai regolamenti, sono svolti dagli addetti l'Ufficio di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente

di P.S., con l'arma in dotazione.

Sono pure prestati in armi i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità.

### **Art. 5 Assegnazione dell'arma**

L'arma, dotata di un caricatore e di relative munizioni, è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti l'Ufficio di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto di Arezzo (AR) per un periodo indefinito ed è soggetto a revisione annuale da parte del Sindaco stesso.

Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con se.

### **Art. 6 Modalità di porto dell'arma.**

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme appesa al cinturone, con caricatore pieno innestato senza colpo in canna, il cane armato e la sicura inserita.

Per l'arma assegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, ed in questo caso l'arma è portata con le modalità del comma precedente ed in modo non visibile come nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto ai servizi di Polizia Municipale è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi.

Il Comandante e gli ufficiali possono portare l'arma in modo non visibile, anche quando indossano l'uniforme.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

### **Art. 7 Svolgimento di collegamento e di rappresentanza**

I servizi di collegamento e di rappresentanza e scorta, esplicati fuori del territorio del Comune dagli addetti l'Ufficio Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di P.S., sono svolti con l'arma in dotazione.

Il porto della stessa è consentito, agli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio anche fuori Comune, il luogo di servizio e viceversa.

### **Art. 8 Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto**

I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi. Tuttavia il

Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della legge 8 marzo 1986, n. 65, che lo stesso sia svolto con armi. Il Sindaco comunica al Prefetto di Arezzo (AR) ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

## **CAPO III**

### **TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI**

#### **Art. 9**

##### **Prelevamento dell'arma**

L'arma è prelevata presso l'Ufficio Polizia Municipale previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 5, nel registro di cui al successivo art. 12. L'arma deve essere immediatamente restituita, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione, allorquando viene a mancare la qualità di Agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto di Arezzo (AR).

#### **Art. 10**

##### **Doveri dell'assegnatario**

L'addetto dell'Ufficio Polizia Municipale al quale l'arma è assegnata in via continuativa, deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b) fare immediata denuncia dell'arma ricevuta in dotazione, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della Legge di P.S. all'ufficio locale di P. di S.;
- c) custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica e curarne le munizioni e la pulizia, avendo cura di smontarla almeno in due parti;
- d) segnalare immediatamente al Comandante, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- e) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- f) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo art. 15;
- g) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni, all'ufficio locale di P. di S. o in mancanza al Comando Carabinieri.

#### **Art. 11**

##### **Custodia delle armi**

Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e delle munizioni, e le

munizioni stesse, in dotazione all’Ufficio di Polizia Municipale, sono custodite in cassaforte corazzata con chiusura di tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati nell’archivio.

### **Art. 12** **Registro delle armi**

Presso l’Ufficio di Polizia Municipale è presente un registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni.

I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni, devono essere annotati sul registro.

### **Art. 13** **Sostituzione delle munizioni**

Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti dell’Ufficio di Polizia Municipale devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni ed ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.

Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.

Le munizioni in dotazione all’Ufficio di Polizia Municipale sono sostituite ogni sette anni. Le stesse sono usate per i tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate all’apposito servizio artificieri dell’esercito.

## **CAPO IV**

### **ADDESTRAMENTO**

#### **Art. 14** **Addestramento al tiro**

Gli addetti all’Ufficio di Polizia Municipale, in possesso della qualità di agenti di P.S. prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento salvo che abbiano prestato servizio in un corpo di Polizia dello Stato e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, coordinato dal Comandante di Polizia Municipale, presso un poligono abilitato per l’addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

Alla fine il Sindaco provvede all’iscrizione di tutti gli addetti all’Ufficio di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agenti di P.S., al tiro a segno nazionale, ai sensi dell’art. 1 della legge 28.05.1981, n. 286.

È facoltà del Sindaco o dell’Assessore delegato, su proposta del Comandante del Servizio, di disporre le ripetizioni dell’addestramento al tiro nel corso dell’anno, per tutti gli addetti all’Ufficio di Polizia Municipale o per quelli che svolgono particolari servizi. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto di Arezzo.

È facoltà degli addetti all’Ufficio di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di P.S., cui l’arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro di cui al secondo comma, anche di propria iniziativa per l’addestramento al tiro, da sostenere in tal caso, a proprie spese.

**Art. 15**  
**Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro**

L'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al poligono di tiro è rilasciata dal Questore di Arezzo, ai sensi della legge 18.6.1969, n. 323 ed ha la durata di sei anni. A tal fine il Sindaco trasmette al predetto Questore l'elenco nominativo degli addetti all'Ufficio di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agenti di P.S. ed annota gli estremi dell'autorizzazione nel tesserino personale di riconoscimento degli stessi.

**CAPO V**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 16**  
**Norme integrative**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della legge 07 marzo 1986, n. 65, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, della legge 18.4.1975, n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U. della legge di P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773 ed ogni altra disposizione vigente in materia.

**Art. 17**  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua ripubblicazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 - comma 2 - del D.M. 04.03.1987, n° 145 e successive modificazioni ed integrazioni è comunicato al Prefetto e trasmesso al Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 11 della legge 07.03.1986, n° 65.

-----

## INDICE

### CAPO I GENERALITÀ E TIPO DI ARMI

Art. 1 – Disposizioni generali.....	2
Art. 2 – Tipo di armi in dotazione.....	2
Art. 3 – Numero delle armi in dotazione.....	2

### CAPO II MODALITÀ E CASI DI PORTO D'ARMA

Art. 4 – Servizi svolti con le armi.....	2
Art. 5 – Assegnazione dell'arma.....	3
Art. 6 – Modalità di porto d'arma.....	3
Art. 7 – Svolgimento di collegamento di rappresentanza.....	3
Art. 8 – Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto.....	3

### CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 9 – Prelevamento dell'arma.....	4
Art. 10 – Doveri dell'assegnatario.....	4
Art. 11 – Custodia delle armi.....	4
Art. 12 – Registro delle armi.....	5
Art. 13 – Sostituzione delle munizioni.....	5

### CAPO IV ADDESTRAMENTO

Art. 14 – Addestramento al tiro.....	5
Art. 15 – Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro .....	6

### CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – Norme integrative.....	6
Art. 17 – Entrata in vigore.....	6